



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 143 del 30/10/2018

OGGETTO: : : ASSEGNAZIONE LOTTI L52 ED L53 AREA PIP COMUNE DI MARIGLIANO - AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO AREA P.I.P. APPROVATO CON DELIBERA C.C. N.22 DEL 31/05/2016 - ESEGUIBILE

L'anno 2018 il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 18.45 nella sala delle adunanze della casa Comunale, la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge e presieduta dal SINDACO avv. Antonio Carpino, si è riunita con i seguenti Assessori:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
LO SAPIO ALFONSO – Vice Sindaco	X	
COPPOLA RAFFAELE	X	
DE ROSA ASSUNTA	X	
RICCI NICOLA	X	
NAPOLITANO GIUSEPPE	X	
PERNA VERONICA	X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Tommaso De Girolamo, con le funzioni di cui all'art.97 comma 2 del TUEL 267/2000.

Il SINDACO, avv. Antonio Carpino, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Letta l'allegata proposta prot. n.21904 del 25/10/2018,

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000, inseriti nella predetta proposta;

Ad unanimità di voti espressi favorevolmente per alzata di mano;

DELIBERA

Approvare, come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale della presente;

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.TO avv. Antonio Carpino

IL SEGRETARIO GENERALE

F. TO dott. Tommaso De Girolamo

Per copia conforme all'originale

Marigliano 05/11/2018_

IL RESPONSABILE SETTORE VII

Dott. Antonio Del Giudice

Il sottoscritto Responsabile del Settore VII, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 60 giorni consecutivi a partire dal 05/11/2018_____ come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000 (N. REG. PUBBLICAZ.)
- E' trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione all'Albo, ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art.125 del T.U. n.267/2000.

Marigliano, 05/11/2018__

f.to Il messo comunale

F.TO IL RESPONSABILE SETTORE VII

dott. Antonio Del Giudice

ESECUTIVITA'

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il_____

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano,_____

IL RESPONSABILE SETTORE VII

f.to Antonio Del Giudice



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

=====

Responsabile del Settore IV:

Prot. n.21904 del 25/10/2018

OGGETTO: : ASSEGNAZIONE LOTTI L52 ED L53 AREA PIP COMUNE DI MARIGLIANO - AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO AREA P.I.P. APPROVATO CON DELIBERA C.C. N.22 DEL 31/05/2016 - ESEGUIBILE

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

Il responsabile del Settore III

Ing. Andrea Ciccarelli

Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

OGGETTO:ASSEGNAZIONE LOTTI L52 ED L53 AREA PIP COMUNE DI MARIGLIANO - AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO AREA P.I.P. APPROVATO CON DELIBERA C.C. N.22 DEL 31/05/2016

Premesso che:

- con nota prot. n. 3845 del 13.02.2012, il Comune di Marigliano invitava i signori Andrea Giannettino e Rosa Maria Auriemma per la sottoscrizione del verbale di accettazione di acquisizione dei Lotti L52 ed L53, assegnata alla citata "Andrea Giannettino & C. s.a.s.", previo pagamento mediante bonifico dell'importo pari ad euro 81.714,99 per il lotto L52 ed euro 83.238,22 per il lotto L53, quali acconti nella misura del 30% dell'importo totale di euro 272.383,00 per il primo lotto ed euro 277.460,75 per il secondo lotto;
- i succitati lotti ricadevano in un'area di maggiore estensione di proprietà della medesima sig.ra Auriemma Rosa Maria, nata Marigliano (NA) il 19.05.1951, socio della società "Andrea Giannettino & C. s.a.s.", individuata catastalmente al Foglio 13, p.lle nn. 250, 648, 617 e 619;
- poiché i lotti coincidono in parte con superfici fondiarie di proprietà di uno dei soci della società "Andrea Giannettino & C. s.a.s.", il signore Andrea Giannettino richiedeva al Comune una rideterminazione (giusta comunicazione prot. gen. n. 5118 del 27.02.2012) dell'indennità quantificata ricorrendo i presupposti di cui al 1 e 2 capoverso dell'art. 9 del regolamento P.I.P., (approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 29.07.2008, integrato con delibera consiliare n.17 del 29.04.2010);
- con determina Settore III n.49 del 06/12/2017 R.G. n. 1250 del 06/12/2017 si approvava il bando per l'assegnazione dei lotti area P.I.P. e precisamente: Lotto n° 13, 23, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 118, 119, 120, 121, 137, 138, compresa la cessione delle Aree destinate a Verde presenti nei comparti citati del P.I.P.;
- con il medesimo atto si approvava lo schema di contratto di cessione dei lotti e si stabiliva altresì che il termine per la ricezione delle domande di assegnazione era fissato in data 02/02/2018.

Considerato:

- che la società "Andrea Giannettino & C. s.a.s.", con atto di diffida acquisito al prot. generale al n. 25797 del 11/12/2017, ha:
 1. fatto rilevare di essere assegnataria dei lotti L52 e L53 del P.I.P. giusta delibera di G.M. n. 48/2011;
 2. che tale assegnazione non si è concretizzata in atti, in quanto la sig.ra Auriemma Rosa Maria, socio della società "Andrea Giannettino & C. s.a.s.", essendo proprietaria dei suoli area P.I.P., ai sensi dell'art 9 del regolamento area P.I.P., approvato con delibera C.C. n.22 del 31/05/2016 ha fatto richiesta (con istanza prot. n. 5118/2013) di conguaglio economico ai sensi di tale articolo (ovvero compensazione delle aree cedute al Comune con quelle oggetto delle assegnazione);
 3. che alla citata richiesta il Resp. pro-tempore Ing. Pasquale Matrisciano non dava alcun riscontro;
 4. entrambi i soci hanno diffidato il Comune a non porre a bando i lotti L52 e L53 per effetto di quanto sopra richiesto e, nel contempo, a quantificare gli importi di cui al più volte citato art. 9 del regolamento area P.I.P., approvato con delibera C.C. n.22 del 31/05/2016, che testualmente recita: *"I proprietari dei suoli interessati alla procedura di acquisizione, ove siano titolari di impresa, ovvero abbiano in essa anche una partecipazione unitamente ai familiari di primo grado al capitale*

aziendale non inferiore al 51%, e che hanno fatto istanza per l'insediamento di detta impresa, nelle aree del piano, saranno identificati quali destinatari presenziali di un lotto edificatorio, la cui consistenza sia tale da rendere possibile l'insediamento della stessa. E', inoltre, prevista la possibilità che venga assegnato il lotto coincidente con l'area di proprietà del richiedente, qualora si verifichino le condizioni di compatibilità dimensionale e di compatibilità con il progetto di lottizzazione e al verificarsi delle condizioni di cui al 1° e 2° capoverso del presente articolo. Ove si verifichino le condizioni di compatibilità e il richiedente si obblighi alla cessione volontaria delle aree eventualmente accedenti il lotto, si procederà al congruaggio economico, ai fini del quale l'assegnatario dovrà corrispondere il pagamento del prezzo di cessione costituito così come segue:

- *pagamento del prezzo a mq. di superficie nominale di esproprio dell'eventuale area assegnata eccedente l'area in proprietà;*
- *pagamento sull'intero lotto del contributo per l'incidenza dei costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondari;"*
- *decurtazione dalla somma delle precedenti voci dell'eventuale area ceduta allo stesso prezzo della superficie nominale di esproprio."*

Rilevato che l'Amministrazione ha ritenuto opportuno:

a) accogliere la richiesta della citata società ,quindi stralciando dal bando di cui sopra i citati lotti L52 e L53 delle arre P.I.P. al fine di evitare un contenzioso con la società "Andrea Giannettino & C. s.a.s";

b) la dimensione delle aree a verde 23-24 da assegnare ai richiedenti per consentire l'accesso ad una casa colonica sita in via Nuova del Bosco trav. privata;

Tanto premesso e considerato si ritiene opportuno così come richiesto di rideterminare l'importo che la società "Andrea Giannettino & C. s.a.s.", dovrà corrispondere al Comune di Marigliano al fine della completa acquisizione dei lotti L52 ed L53 in funzione dell'art. 9 del citato regolamento P.I.P.

IL RESPONSABILE

(Ing. Andrea Ciccarelli)

LA GIUNTA

VISTA e fatta propria la relazione istruttoria che precede a firma del Responsabile e ritenuta la stessa meritevole di essere approvata in quanto in linea con le direttive del Regolamento dell'area P.I.P.

VISTO:

- il Regolamento P.I.P., approvato con delibera di Consiglio Comunale n.42 del 29.07.2008, integrato con delibera di C.C. n. 17 del 29.04.2010, modificato con delibera di C.C. n. 22 del 31.05.2016;
- il bando di assegnazione dei lotti e delle aree a verde sopra citate debitamente modificato;
- la Legge n. 865/71 e s.m.i.;
- il Testo Unico in materia espropriativa, DPR 327/2001 e s.m.i.,
- il T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

delibera

1. Di confermare l'assegnazione dei lotti L52 ed L53 dell'area P.I.P. alla società "Andrea Giannettino & C. s.a.s.";
2. Di incaricare il Responsabile del Settore III di rideterminare l'importo che la società "Andrea Giannettino & C. s.a.s.", dovrà corrispondere al Comune di Marigliano al fine della completa acquisizione dei lotti L52 ed L53 in funzione dell'art. 9 del citato regolamento P.I.P..